



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di Diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

Procedura selettiva per complessivi n. 1 posto, per le progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV–VIII di cui all’art. 53 del CCNL per il Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell’Istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l’art. 17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui si dispone che l’INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Decreto Legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", artt. 9 e 12;

VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 14 novembre 2017 ed in particolare l’art. 10 lett. g. prevede che il Presidente adotta, in caso di urgenza, sentito il Direttore generale, i provvedimenti di spettanza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso;

VISTA disposizione presidenziale n. n.17/2020 di correzione dell’errore materiale presente nella delibera del C.d.A. n. 39/2020, di costituzione del Fondo per le progressioni economiche di livello di cui all’art. 90 del CCNL 2016-2018 - Anno 2020, per l’importo totale di €33.001,72.

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.;

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l’art. 23 “Progressioni economiche”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l’articolo 53 del CCNL relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21/02/2002;

VISTO il CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018;

VISTA la delibera del CdA n. 38/2020 di Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale IV-VIII anno 2020.

VISTA l’ipotesi di accordo integrativo dei criteri per le procedure selettive finalizzate alle progressioni economiche e di livello, ai sensi degli art. 53 del CCNL relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in con le OO.SS. il giorno 6 ottobre 2020

VISTO il parere favorevole reso dal collegio dei revisori con verbale n. 40 del 30 ottobre 2020 sulla ipotesi di accordo contratto integrativo criteri per le procedure selettive finalizzate alle progressioni economiche e di



livello, ai sensi degli art. 53 del CCNL relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21 febbraio 2002;
VISTO l'accordo contratto integrativo criteri per le procedure selettive finalizzate alle progressioni economiche e di livello, ai sensi dell'art. 53 del CCNL relativo al Personale del Comparto EPR per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 03/11/2020 con le OO. SS;
ACCERTATA la relativa copertura finanziaria per l'importo di €1.198,00 per anno;

DETERMINA

Art. 1 - Posizioni da attribuire

1. È indetta una procedura selettiva ai sensi dell'art. 53 del CCNL per il Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001, per complessivi n. 1 posizione, nei limiti di seguito indicati per ciascun profilo:

PROFILO	LIVELLO	N. POSTI
CTER	IV SUPER 4	1

2. L'attribuzione del nuovo livello ed i correlati effetti giuridici ed economici decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie.
3. La definizione delle posizioni da attribuire terrà altresì conto del CCNI INVALSI 2020, così come approvato dagli organi competenti.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti di ruolo dell'INVALSI, inquadrati nei livelli IV-VI, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che:
- siano in servizio presso l'INVALSI alla data di pubblicazione del presente Avviso di selezione;
 - alla data del 1° gennaio 2020 abbiano maturato un'anzianità di almeno 4 anni nel livello apicale del profilo di appartenenza, per l'attribuzione della quarta progressione economica ("Super 4").
- I periodi di anzianità comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato in INVALSI e nel medesimo profilo.
2. Non possono partecipare alla selezione i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari, pari o superiori al rimprovero scritto, nel biennio precedente alla data del 31 dicembre 2019.
3. La verifica dei requisiti di cui al presente articolo è effettuata dal Responsabile del procedimento, sulla base dei dati forniti dal competente Servizio del personale.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 5 dicembre 2020 nelle seguenti modalità alternative:
- a. in formato PDF mediante invio dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale (PEC) all'indirizzo protocollo.invalsi@legalmail.it.
 - b. in busta sigillata mediante consegna a mano all'Ufficio del Protocollo dell'Istituto.
- In entrambi i casi dovrà essere riportata la seguente dicitura nell'oggetto della e-mail o sulla busta sigillata "Contiene domanda di partecipazione alla procedura selettiva ai sensi dell'art. 53 del CCNL per il Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione 1998-2001".
2. La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata:
- a. per l'invio tramite Posta Elettronica Certificata, dalla "Ricevuta di avvenuta consegna" che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC personale del mittente candidato entro le ore 23:59:59 del 5 dicembre 2020; è onere del mittente verificare la ricezione sulla propria PEC di tale conferma, rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente consegnato al destinatario (INVALSI) in tempo utile;
 - b. per l'invio mediante consegna a mano, dal timbro dell'ufficio accettante.
- Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, risulteranno presentate dopo il termine suddetto.



3. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, utilizzando il fac-simile “Allegato A”, ed essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione.
4. Alla domanda il candidato dovrà allegare:
 - a. Curriculum vitae et studiorum - aggiornato alla data del 31 dicembre 2019 - in formato standardizzato Europass, dal quale risultino, i titoli relativi alle categorie b) e c) di cui alla tabella riportata nel successivo art. 6, redatto in lingua italiana e sottoscritto, a pena di esclusione.
In calce allo stesso dovrà essere riportata la dichiarazione: "Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci"; in calce altresì dovrà essere rilasciata, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.;
 - b. titoli relativi alle categorie b) e c) di cui alla tabella riportata nel successivo art. 6. Tale documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Modulo 1, in allegato).
È altresì possibile produrre, in luogo dell'allegazione richiesta, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (Modulo 2, in allegato).
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi (data – GG/MM/AAAA, protocollo, firma del soggetto che ha conferito l'incarico, durata, ecc.) che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, pena la non valutazione;
In particolare, le date debbono essere riportate nel formato GG/MM/AAAA. Se il candidato non indica una data esatta, ma solo il mese/anno di inizio e fine, si procederà in senso svantaggioso per il candidato: l'ultimo giorno del mese/dell'anno di inizio attività e/o incarico e il primo giorno del mese/dell'anno di fine attività e/o incarico.
 - c. la scheda di verifica dell'attività svolta dal candidato nel quadriennio 2016-2019. Le modalità di compilazione e invio della scheda medesima sono descritte nel successivo art. 7;
 - d. un elenco dei documenti presentati;
 - e. fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma leggibile.
5. Resta esclusa la possibilità di procedere alla regolarizzazione della domanda o dell'eventuale documentazione da allegare alla medesima in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande.
6. L'INVALSI si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli generalizzati o a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nei relativi allegati. Pertanto tutte le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter effettuare i suddetti controlli.
7. Le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art. 4 – Esclusioni

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, del presente Avviso;
 - b) il ricadere nella condizione di inammissibilità della partecipazione al concorso, di cui all'art. 2, comma 2, del presente Avviso.
 - c) l'inoltro della domanda oltre il termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente Avviso;
 - d) l'inoltro della domanda in forme diverse da quelle indicate all'art. 3, comma 1, del presente Avviso;
 - e) la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa o digitale;
 - f) l'omessa inclusione della fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità in allegato alla domanda;
 - g) la mancata allegazione e sottoscrizione del Curriculum vitae et studiorum, di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), del presente Avviso;
 - h) la mancata allegazione della scheda di verifica dell'attività svolta dal candidato nel quadriennio 2016-2019, di cui all'art. 3, comma 4, lettera c), del presente Avviso;
 - i) l'omissione dell'autorizzazione al trattamento dei dati di cui all'art. 9 del presente Avviso.



2. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento del Direttore generale su proposta motivata del Responsabile del Procedimento, che accerta i motivi dell'esclusione.
3. L'esclusione può essere disposta in qualsiasi momento. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'adozione del provvedimento di esclusione comporta l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa.

Art. 5 - Commissione esaminatrice

1. Il Direttore generale nomina con proprio provvedimento una Commissione esaminatrice composta da tre membri (Presidente e due componenti) e un segretario.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito web dell'INVALSI.
3. La Commissione esaminatrice adotta preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente Avviso, prima di aver preso visione della documentazione prodotta dai candidati.

Art. 6 – Valutazione delle candidature

1. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, che avrà a disposizione 100 punti, così ripartiti:

- Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (IV livello):

Categoria		Punti
a)	Anzianità di servizio	40
b)	Formazione	10
c)	Titoli	10
d)	Verifica dell'attività professionale svolta	40

La valutazione sarà effettuata sulla base dei parametri generali di seguito riportati:

Per i profili professionali di: Funzionario di amministrazione (IV livello), Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (IV livello), Collaboratore di amministrazione (V livello), Operatore tecnico (VI livello),	
<p>A. ANZIANITÀ DI SERVIZIO (*)</p> <p>Al Anzianità di livello al 31/12/2019 3,00 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi.</p> <p>A2 Anzianità di profilo al 31/12/2019 1,50 punti per ogni anno o frazione di anno meno l'anzianità di cui al punto A 1 superiore a 6 mesi.</p> <p>A3 Anzianità di servizio al 31/12/2019 0,50 punti per ogni anno o frazione di anno meno l'anzianità di cui ai punti A 1 e A 2 superiore a 6 mesi</p>	MAX PUNTI 40
<p>B. FORMAZIONE</p> <p>I titoli valutabili saranno quelli pertinenti con l'attività dell'INVALSI, conseguito fino al 31/12/2019. Saranno valutati esclusivamente i titoli di studio posseduti ulteriori rispetto a quello richiesto quale requisito necessario per l'accesso al profilo posseduto</p>	MAX PUNTI 10



C. TITOLI ()**

MAX PUNTI 10

I titoli valutabili saranno quelli pertinenti con l'attività dell'INVALSI e riferiti al periodo che va dalla data di decorrenza dell'ultima progressione economica fruita, fino al 31/12/2019. Nel caso di titoli la cui durata risulti essere a cavallo tra il periodo antecedente e quello successivo all'ultima progressione economica fruita, sarà oggetto di valutazione esclusivamente l'intervallo decorrente dalla data della progressione medesima.

In particolare si terrà conto dei seguenti titoli:

- incarichi di responsabilità, di coordinamento di attività, di referente e/o di svolgimento di attività complesse;
- partecipazione a gruppi di lavoro/comitati/tavoli tecnici;
- incarichi di rappresentanza Istituzionale;
- pubblicazioni;
- docenze;
- altri incarichi attinenti al profilo di appartenenza (amministrativo o tecnico), non ricompresi nei precedenti punti.

D. VERIFICA ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA

MAX PUNTI 40

(**) Il Servizio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice, per il tramite del Responsabile del Procedimento, le informazioni relative all'ultima progressione economica fruita da ciascun candidato.

2. Non si terrà conto:

- dell'anzianità di servizio maturata successivamente al 31 dicembre 2019;
- dei titoli (categorie b e c) acquisiti in data successiva al 31 dicembre 2019;
- dei titoli (categorie b e c) non espressamente dichiarati dal dipendente, così come specificato all'art. 3, comma 4, lettera b) del presente Avviso.

3. La Commissione esaminatrice, sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato formerà le relative graduatorie, distinte per profilo e livello.

Art. 7 - Verifica dell'attività professionale svolta

1. La verifica dell'attività professionale svolta si svolgerà secondo la seguente procedura:

- a. il candidato, utilizzando il fac-simile in Allegato B, presenta richiesta al proprio Dirigente/Responsabile di Area, allegandovi atti, documenti e qualsiasi altro elemento informativo ritenga utile ai fini della valutazione;
- b. il Dirigente/Responsabile di Area, tenuto conto della declaratoria contrattuale disciplinata dal D.P.R. n. 171/1991 modulata con riferimento all'attività specifica dell'Ente, nonché di elementi informativi forniti dai Dirigenti/Responsabili delle Aree presso le quali eventualmente il candidato ha prestato in precedenza servizio nel quadriennio 2016-2019, utilizzando il fac-simile in Allegato C, provvederà ad esprimere il proprio giudizio sull'attività svolta dal dipendente interessato, compilando l'apposita tabella;
- c. l'esito della verifica di cui al punto b. dovrà pervenire al dipendente interessato entro 10 giorni dalla data della richiesta di cui al punto a, ed entro 5 giorni dal ricevimento di tale esito, il candidato, utilizzando il fac-simile in Allegato D, può presentare reclamo avverso le risultanze della verifica al Comitato appositamente costituito, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del CCNL DPR 1998-2001. Tale reclamo dovrà essere indirizzato al Responsabile del procedimento, il quale provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Comitato.
- d. il suddetto Comitato deve formulare il proprio parere obbligatorio, entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo e trasmetterlo tempestivamente al Responsabile del Procedimento dell'Avviso di selezione, che provvederà ad inoltrarlo al candidato interessato e alla Commissione esaminatrice.

2. Con riferimento alla verifica dell'attività professionale svolta (Categoria d della tabella riportata all'art. 6), l'attribuzione del punteggio avverrà esclusivamente sulla base del giudizio espresso dal Responsabile di Area/Dirigente di appartenenza del candidato, con la seguente corrispondenza:



Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (IV livello):

ottimo	punti 40
buono	punti 30

Art. 8 - Approvazione degli atti – graduatoria – decorrenza

1. Il Responsabile del procedimento del presente Avviso, ricevuti gli atti da parte della Commissione esaminatrice ne accerta la regolarità formale.
2. In caso di parità di punteggio complessivo, la preferenza nella rispettiva graduatoria, è determinata in subordine:
 - dalla maggiore anzianità nel profilo di appartenenza;
 - dalla maggiore anzianità di servizio;
 - dalla maggiore età anagrafica.
3. Il Direttore generale approva le graduatorie delle singole progressioni che, per ciascun livello e profilo, saranno attribuite ai dipendenti inclusi nelle graduatorie medesime, fino a concorrenza dei posti di cui all'art. 1 del presente Avviso, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie medesime.
4. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato sulla pagina del sito web dell'INVALSI e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI con sede in Roma – via Ippolito Nievo n. 35 – Telefono: 06/941851, email: protocollo.invalsi@legalmail.it.

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: DPO@invalsi.it.

-Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati

Il trattamento dei dati personali (dati anagrafici, curriculum) allegati alla domanda e inseriti nella busta vengono acquisiti dall'INVALSI unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni.

-Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR lett. b), c) ee), è l'esecuzione di un contratto, o di misure precontrattuali, nonché l'adempimento di un obbligo legale e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui INVALSI è investita.

Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo verrà richiesto specificatamente.

-Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei e con l'ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.

INVALSI ha adottato, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l'integrità e riservatezza dei dati personali. In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:

venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;

sia consentito l'accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;

i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;

sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.

-Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati-Profilazione

INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.

-Periodo di conservazione



Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione da parte di INVALSI delle attività sopra indicate. Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati.

-Destinatari

Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare. I dati trattati da INVALSI saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali.

I dati potranno comunque essere comunicati a:

personale dell'INVALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici dell'INVALSI che svolgono attività ad esso attinenti;
collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'INVALSI in ordine al procedimento di selezione;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e. s.m.i.

-Diritti degli interessati

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
- d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22);
- h) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

Ricorrendone i presupposti si ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

-Obbligatorietà del conferimento dei dati

Il conferimento dei suddetti dati personali ha natura facoltativa ma è un requisito necessario per procedere alla valutazione dei requisiti. Il mancato conferimento determinerà l'impossibilità per INVALSI di procedere alla valutazione dei requisiti.

Art. 10 - Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Pierpaolo Cinque, Responsabile del Settore dei Servizi amministrativi e tecnologici (pierpaolo.cinque@invalsi.it).

Art. 11 - Pubblicità e diffusione

2. Il presente Avviso è pubblicato sulla pagina del sito web dell'INVALSI.

Roma, 5 novembre 2020

Il Direttore generale
Anna Sirica

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tar Lazio, ovvero, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.